



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Ufficio Pianificazione Territoriale

Cava “Suspigionica-Prunelli Piastrina,” Bacino estrattivo Monte Corchia, nel Comune di Vagli Sotto (LU). società Turba Cava Romana srl. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione. Richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione congiunto della Suspigionica-Prunelli Piastrina, acquisita al protocollo in data 19.12.2024, protocolli 5468, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, ed integrata in data 03.02.25 protocollo 552

VERBALE

In data odierna, 25 settembre 2025, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca AUSL

Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-ostra e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva Nulla osta impatto acustico Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale a supporto degli Enti</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto Vedi parere reso in conferenza	dott. geol. Zeno Giacomelli
Regione Toscana Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegati	dott. ing. Alessandro Fignani
AUSL Toscana Nord Ovest Vedi parere reso in conferenza	dott. ing. Vito Antonio Tafaro
ARPAT Dipartimento di Lucca Vedi contributo illustrato in conferenza e nel contributo allegato	dott. ing. Diletta Mogorovich
Parco Regionale delle Alpi Apuane Vedi parere reso in conferenza e nel contributo allegato	dott. ing. Riccardo Gaddi

la conferenza dei servizi

premesso che partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Brunello Forfori (con delega) e il dott. agr. Alberto Dazzi in qualità di professionisti incaricati.

Partecipano inoltre la dott.ssa Isabella Ronchieri, la dott.ssa Anna Spazzafumo e la dott.ssa Simona Ozioso funzionarie del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. ARPAT Dipartimento di Lucca
2. Regione Toscana;
3. Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

○ ○ ○

La dott.ssa Isabella Ronchieri informa i partecipanti che il giorno 05.08.2025 i Guardiapiro, il Direttore e i funzionari dell'Ufficio Pianificazione hanno effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo "Suspigionica", nel bacino di Arnetola. Si è potuto così verificare che la strada non presenta necessità di lavori di straordinaria manutenzione. Si è altresì verificato che nel tratto che si ricongiunge con la viabilità della cava Piastrabagnata è presente un deposito di detrito, di alcune decine di metri cubi di materiale, con blocchi e scaglie di varia pezzatura che impediscono la continuità del collegamento. Il personale della Vigilanza ha verificato la mancanza di autorizzazione dell'Ente Parco configurandosi come illecito. Per tal motivo è stata emessa dall'Ente parco un'ordinanza di sospensione e rimessa in pristino (n. 5 del 16 settembre 2025) in applicazione dell'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

Il Direttore del Parco evidenzia che durante il sopralluogo e relativamente alla strada di accesso al piazzale di cava che risulta un manufatto con presenza anche di muri di sostegno verso valle, è stata verificata mediante misurazione diretta la coerenza tra le dimensioni della sezione stradale indicate nel progetto e quelle riscontrabili direttamente sul campo. Inoltre e con riguardo agli interventi necessari per l'utilizzo della strada, si è riscontrato come necessario procedere esclusivamente con una pulizia del piano carrabile per la presenza di modesta, in quantità e qualità, vegetazione spontanea nonché di materiale lapideo, isolato, proveniente dal versante, comunque di dimensione contenuta. L'intervento è conseguentemente riconducibile ad una manutenzione ordinaria.

Relativamente al deposito di detrito che al momento impedisce la transitabilità in prossimità del collegamento con la viabilità della cava Piastrabagnata, il Direttore ritiene necessario che l'intervento da realizzare al momento consista con la sola asportazione del materiale, rimandando ad una fase successiva, ovvero allorquando sia possibile una verifica della situazione presente al di sotto dei detriti, la eventuale definizione di ulteriori interventi finalizzati alla sicurezza nella percorrenza sia in relazione all'accesso alla cava Suspigionica.

che alla percorrenza in essere della cava Piastrabagnata. Alla realizzazione dell'intervento dovrà quindi seguire un sopralluogo da parte dell'Ente parco ed eventualmente di altri soggetti competenti in materia di sicurezza finalizzato a verificare la coerenza con il progetto presentato e eventualmente la necessità di ulteriori interventi. Nell'eventualità questi risultino necessari, la progettazione dovrà essere integrata e ricevere il nulla osta secondo lo stesso iter della progettazione già presentata.

Infine, ai fini della possibile chiusura della conferenza rileva che l'intervento di rimozione del materiale risulta procedimento indipendente da quello di autorizzazione dell'attività estrattiva anche con riferimento al soggetto interessato, essendo l'ordinanza emessa nei confronti del operatore riferibile alla cava Piastrabagnata e non alla cava Susgigionica, con la conseguenza che nessuna operazione è imputabile al richiedente l'autorizzazione oggetto di conferenza.

Conseguentemente, si ritiene di proporre alla conferenza dei servizi, sia che risulti sufficiente il solo intervento di asportazione dei detriti o anche che sia necessario un ulteriore intervento per la sicurezza nella percorrenza delle due strade, la chiusura dei lavori con parere favorevole con le prescrizioni che si riterranno necessarie secondo quanto emerso durante i lavori della conferenza da parte dei vari soggetti che alla stessa hanno preso parte.

Resta altresì condizionata l'emissione della autorizzazione alla conclusione dell'intervento di cui all'ordinanza del Presidente dell'Ente parco da realizzare a cura del soggetto gestore della cava Piastrabagnata nonché alla avvenuta verifica, con esito favorevole, di quanto eseguito, da parte dell'ente parco per la conformità con quanto autorizzato, nonché, se ritenuto necessario, da parte di altri soggetti invitati alla conferenza, in particolare con riguardo alla sicurezza.

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con i professionisti incaricati che dopo aver risposto alle domande lasciano la riunione.

○ ○ ○

Il rappresentante del Comune di Vagli Sotto, dott. geol. Zeno Giacomelli, conferma sostanzialmente il parere favorevole già espresso in precedenza e ritiene non solo che possa essere chiusa la conferenza ma che possa anche essere emessa l'autorizzazione, segnalando nella stessa l'efficacia del provvedimento solo dopo l'avvenuta realizzazione dell'intervento di rispristino di cui all'ordinanza del Presidente del Parco.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani, da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, sono stati acquisiti pareri e contributi favorevoli con prescrizioni e raccomandazioni, anticipati con PEC prot. RT n. 752415 del giorno 23/09/25. Pertanto esprime il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e con le raccomandazioni indicate negli allegati alla PEC sopra citata.

Il rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. ing. Vito Antonio Tafaro conferma il proprio parere favorevole già espresso, prendendo atto dei risultati del sopralluogo in linea con la proposta progettuale.

La rappresentante di ARPAT, dott.ssa ing. Diletta Mogorovich, illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.79196 del 24/09/2025.

La rappresentante ARPAT prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dai tecnici della ditta in merito all'effettuazione dei rilievi esplorativi dei fori piloti.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione.

Il rappresentante del Parco, illustra il parere della commissione tecnica del Nulla Osta.

In particolare sulla rimodulazione del progetto in riduzione, la rappresentante dell'Arpat segnala che qualora la rimodulazione del progetto comportasse una modifica del Piano di Gestione delle AMD o di altri aspetti che possano avere una ricaduta ambientale sarebbe opportuna una riapertura dell'istruttoria, rinviando al Parco una valutazione in merito e chiede che gli elaborati definitivi approvati siano trasmessi anche all'Autorità di controllo. Il rappresentante della Amministrazione comunale fa rilevare come una riduzione non farebbe venire meno le misure previste in progetto per le attività e per le mitigazioni, potendo le stesse rimanere invariate e quindi da non rivalutare.

Anche la direzione dell'ente ritiene, allo stato del procedimento, quanto meno inopportuno riaprire una discussione che è risultata tutta incentrata soltanto sulla accessibilità al sito estrattivo.

La Conferenza di servizi in conclusione, visti i pareri pervenuti e quanto dichiarato in sede di Conferenza decide di **esprime parere favorevole** con le prescrizioni e condizioni di cui al presente verbale e ai suoi allegati.

Alle ore 12.00 il Direttore del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ing. Riccardo Gaddi, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 25 settembre 2025.

Conferenza dei servizi

Comune di Vagli Sotto *dott. geol. Zeno Giacomelli*

Regione Toscana *dott. ing. Alessandro Fignani*

AUSL Toscana Nord Ovest *dott. ing. Vito Tafaro*

ARPAT Dipartimento di Lucca *dott. ing. Diletta Mogorovich*

Parco Regionale delle Alpi Apuane *dott. ing. Riccardo Gaddi*



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Suspigionica e Prunelli Piastrina
Società : Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 25.09.2025 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza, ponendo in evidenza quanto segue:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che in relazione alle competenze regionali mi sarà possibile esprimere la “*posizione unica regionale*” in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in conferenza interna e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 749470 del 22/09/2025
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 742445 del 18/09/2025
- parere Settore Sismica prot. 652920 del 13/08/2025

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Suspiglionica e Prunelli Piastrina Società esercente Turba Cava Romana SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 22/09/2025

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 78042

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 22/09/2025, protocollo n. AOOGRT/642585 del 08/08/2025, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;



Vista la RELAZIONE TECNICA SULLE EMISSIONI DIFFUSE, datata dicembre 2024, in particolare il punto **7.0 Valutazione quantitativa delle emissioni polveri**, nella cui premessa si dichiara che "...Per le successive analisi si è preso in esame il PRQA – Piano regionale della Qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n°72/2018, con particolare riferimento all'allegato 2 del sopracitato studio inerente la determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive..."

Vista la "...valutazione di tipo quantitativo per quelle fasi di lavoro che si ritiene con maggior potenziale possibilità di poter produrre emissioni prendendo in esame l'evoluzione dell'attività estrattiva nelle 3 fasi previste (...) di cui le prime due coprono i primi 5 anni, e le successive il quinquennio successivo..."

La stima delle emissioni totali per l'attività in esame (...) varia da **241,1g/h** nella prima fase dei lavori a circa 200g/h nella seconda e terza fase; tali valori se confrontati con la tabella n°17 del PRQA sotto riportata inerente le attività operative tra i 200 ed i 150 giorni all'anno (da progetto è riportata una stima massima di 200 giorni lavorativi annui), e considerata la distanza elevata dal recettore più vicino circa 700m dalla cava (loc. Castagnola), abitato oltretutto schermato del versante sul lato NE, fanno ricadere l'attività all'interno della soglia di emissioni di PM10 (g/h) per cui non risulta necessaria alcuna azione o intervento di mitigazione.

Tabella 17 Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 200 e 150 giorni/anno

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM ₁₀ (g/h)	Risultato
0 - 50	<83	Nessuna azione
	83 + 167	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 167	Non compatibile (*)
50 - 100	<189	Nessuna azione
	189 + 378	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 378	Non compatibile (*)
100 - 150	<418	Nessuna azione
	418 + 636	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 636	Non compatibile (*)
>150	<572	Nessuna azione
	572 + 1145	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 1145	Non compatibile (*)

Per quanto evidenziato in precedenza si ritiene che alcuni accorgimenti da adottare durante il periodo primaverile-estivo consentiranno di ridurre o eliminare i livelli già poco significativi di emissioni:

- per le fasi di coltivazione, l'eventuale potenziale emissione rimane comunque confinata all'interno del cantiere estrattivo a cielo aperto, senza originare possibili trasporti/spostamenti significativi verso l'ambiente circostante o centri abitati. Come mitigazione/contenimento la ditta opererà nel periodo estivo (bassa umidità dell'aria), vedi anche Tavole 20 e 21 allegate al progetto:

1. umidificando i letti al di sotto delle bancate in caso di bisogno, prima del ribaltamento;
 2. umidificando i derivati del materiale da taglio (scogliere e scaglie – tout-venant) prima di caricarlo e durante il periodo estivo;
 3. mantenendo puliti i piazzali di cava;
 4. impiegando aspiratori per le tagliatrici a secco sia a cielo aperto che nel sotterraneo;
 5. impiegando macchinario MMT sia per il cielo aperto che per il sotterraneo con marmitte catalitiche e filtri antiparticolato;
- per le fasi di trasporto, la problematica è potenzialmente sempre circoscritta al periodo estivo e viene fortemente limitata o meglio eliminata da semplici accorgimenti tra cui:
1. il carico dei camion viene realizzato in aree esterne a quelle di lavoro diretto (esempio esternamente all'area di riquadratura blocchi o taglio con filo diamantato), caratterizzate da piazzali puliti e senza entrare nella zona di lavorazione diretta, in modo che le gomme non si carichino di polvere o fango, così da potersi evitare il loro lavaggio;
 2. la velocità lungo la viabilità viene mantenuta molto bassa (passo d'uomo) sia con mezzi carichi che scarichi, specie in prossimità delle aree non caratterizzate da copertura vegetale o costituite in prevalenza da detrito;
 3. la parte di viabilità realizzata su detrito potrà eventualmente essere dotata nei punti più critici di nebulizzatori



ad acqua per inumidire il fondo ed impedire la dispersione di polveri durante le manovre dei mezzi; 4. per la realtà estrattiva in esame il numero dei passaggi massimi giornalieri riferiti alle fasi di progetto saranno mediamente di 2 viaggio/giorno per i blocchi e di 3 viaggi/giorno per i derivati. Tale condizione, stimata in considerazione della massimizzazione della potenzialità dell'area, appare modesta se raffrontata alle realtà presenti nell'area, e di limitato interesse anche per una valutazione di contributo al globale dei viaggi in uscita da questo bacino.”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività:

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Visto il contributo tecnico ARPAT predisposto in occasione della Conferenza di Servizi di Aprile 2025 nel quale, relativamente alle competenze di questo Settore, sono evidenziati taluni aspetti sia relativamente alle emissioni in atmosfera sia in merito alla gestione delle acque di cava.

Vista la documentazione integrativa datata Luglio 2025, trasmessa dal proponente e consultabile nel sito web del Parco delle Apuane contenente chiarimenti a seguito delle richieste formulate in occasione della Conferenza di servizi del 10.04.2025;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale ma che tuttavia, da un confronto per le vie brevi con il responsabile del Supporto tecnico, da parte della stessa Arpat non emergerebbero elementi ostativi, per gli aspetti sopra richiamati, al rilascio di un contributo tecnico favorevole con condizioni:

Dato atto quindi che, sulla base di quanto sopra, non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel rispetto di condizioni gestionali per il contenimento delle emissioni pulverulente individuate dall'Impresa nonché di quelle contenute nelle prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e negli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. Indicazioni gestionali/misure di mitigazione":

Premesso quanto sopra si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto, comprensiva della documentazione integrativa depositata a luglio 2025, da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPRG 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la presente è il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione Dott. Davide Casini, tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Per il Dirigente
Dott. Sandro Garro
Il Dirigente sostituto
Ing. Gianfranco Boninsegni

/DC

Allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. l'impresa dovrà altresì tenere conto di ogni ulteriore misura di contenimento delle emissioni diffuse sulla base di quanto previsto dagli INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave, par. "1.3. *Indicazioni gestionali/misure di mitigazione*";
4. dovranno essere rimossi i materiale di scarto, con particolare riferimento a quelli fini soggetti a spolverio, tenendo pulite e sgombre le bancate, i fronti di cava sia attivi che inattivi, la viabilità interna alla cava di collegamento tra i vari compatti del sito estrattivo, i piazzali ed ogni altra superficie interessata dall'attività;
5. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate o sufficienti allo scopo, dovranno essere implementate, dandone comunicazione all'autorità competente;
6. l'autorizzazione alle emissioni è rilasciata sulla base delle condizioni lavorative indicate nella documentazione tecnica ed in relazione alle quali è stato effettuato il calcolo del rateo emissivo previsto; qualora dette condizioni dovessero mutare, l'impresa dovrà procedere ad una nuova valutazione delle emissioni in atmosfera e, se necessario, richiedere una modifica dell'autorizzazione.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

**Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta**

Data

Allegati

Risposta al foglio del 08/08/2025 numero 642585

OGGETTO:Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Susiglionica e Prunelli Piastrina Società:Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 18.09.2025

Rif 398

Regione Toscana
Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione disponibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, visto anche quanto rappresentato nelle note n.20721 del 15/01/2025 e n. 0221814 del 02/04/2025, si rappresenta che questo Settore non rileva proprie competenze.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il Settore, non rilascia alcun parere in quanto non risulta dalle richieste pervenute aspetti di competenza richiamati nella nota del 15/01/2025.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)**

F:\lavoro\regione\cave\1_DA_ISTRUIRE\SUSPIGLIONICA PRUNELLO PIASTRINA\398\3_ISTRUTTORIA\20250916 suspiglionica e prunello .odt

DP/ML



Al Settore Miniere

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Suspiglionica e Prunelli Piastrina Società:Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 18.09.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 22.09.2025 alle ore 10:00 stanzavirtuale:

<https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto. Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001. Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019. Si fa presente che il Comune di *Vagli di Sotto*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)

ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/12.8** del **24/09/2025** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Regione Toscana
Genio Civile Toscana Nord

pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Prunelli-Suspiglionica - Variante (2025) al piano di coltivazione della cava Prunelli, Suspigionica - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 25/09/2025 - Vs. comunicazione prot. 3417 del 07/08/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10

1. Premessa

Con nota prot. 10149 del 06/02/2025 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 18084 del 04/03/2025 la convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 10/04/2025. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco come previsto dalla procedura.

Con nota prot. 30406 del 10/04/2025 questo Dipartimento aveva richiesto alcuni chiarimenti relativamente alle caratteristiche del generatore elettrico, allo schema a blocchi dell'impianto di gestione delle AMD, all'ubicazione dell'area di deposito dei rifiuti, ai volumi dei rifiuti di estrazione, delle operazioni di pulizia dei piazzali e al Piano di Monitoraggio Ambientale.

Con nota prot. 66027 del 07/08/2025 è pervenuta a questo Dipartimento la convocazione alla CdS in oggetto.

Si ricorda che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L 168/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quan-

to già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame delle integrazioni

Le integrazioni sono state scaricate dal sito internet del Parco delle Alpi Apuane, nella sezione "integrazioni luglio 2025".

La documentazione contiene un documento in cui sono rappresentate le risposte alle richieste di integrazione formulate nel precedente contributo. Di seguito sono riportate le considerazioni di questo Settore in merito alla documentazione integrativa esaminata.

2.2. Esame documentazione integrativa

Approvvigionamento energetico e emissioni convogliate

La scheda tecnica consente di valutare la potenza termica nominale dell'impianto che verrà installato in circa 700 kW. Non è pertanto prevista l'autorizzazione alle emissioni convogliate.

Gestione rifiuti speciali

Nel precedente contributo era stata richiesta una planimetria riportante l'area di gestione rifiuti. La planimetria è stata fornita e riporta le aree dedicate ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si ricorda che le aree di deposito temporaneo devono rispettare le disposizioni dell'art.185-bis, tra l'altro le varie tipologie di rifiuti devono essere individuate mediante apposita cartellonistica.

Schema a blocchi impianto di gestione AMD

La documentazione contiene lo schema a completamento del PGAMD.

Gestione rifiuti di estrazione

Per quanto riguarda questi aspetti le tabelle riassuntive contenute nell'elaborato chiariscono quanto richiesto nel precedente contributo. Si sottolinea tuttavia che, ai fini dell'autorizzazione che ha durata quinquennale, devono essere considerati solo i materiali prodotti nella fase 1 e 2 della durata complessiva di 5 anni.

Si ricorda che in ogni caso il PGRE deve essere aggiornato con frequenza quinquennale ai sensi art.5 del D.Lgs.117/2008..

2.3. Monitoraggio

Nel documento esaminato è presente la tabella 1 che riassume quanto previsto ai fini del monitoraggio ambientale.

Matrice aria

La tabella 1 riporta la descrizione dei punti individuati per effettuare il monitoraggio per la matrice aria. Si rileva che i punti proposti sono all'interno del sito e indicativi per la sicurezza dei lavoratori ma non di eventuali impatti ambientali. Rinvia alla competente ASL per gli obblighi in materia di salute e sicurezza, ai fini del monitoraggio di eventuali impatti ambientali dell'attività estrattiva si ritiene più indicativo che la ditta effettui un rilievo fonometrico presso i recettori maggiormente esposti.

Suolo e cavità

La ditta propone la realizzazione di fori esplorativi di circa 10 m ogni 3 avanzamenti del fronte di escavazione. Non viene specificato in tabella, ma si suppone che gli avanzamenti indicati siano di 3 m in modo tale che il foro pilota copra interamente la distanza prevista per 3 avanzamenti. Si chiede di con-

fermare quanto sopra, anche in sede di conferenza dei servizi. Si ritiene utile che la ditta effettui una esplorazione con videocamera dei fori eseguiti.

Matrice acque

La ditta propone prelievi trimestrali per il primo anno in corrispondenza dei punti di rilascio delle AMD successive alla prima pioggia e confronto con la tabella 3 allegato 5 per i parametri pH, colore, odore, solidi sospesi totali, materiali grossolani, metalli, idrocarburi. In caso di superamento propone di rivedere le dimensioni delle vasche e dell'impianto. Si concorda con quanto proposto per le AMD successive alla prima pioggia.

La ditta propone procedure analoghe per campioni prelevati dall'impianto di depurazione. Si evidenzia che tali acque nel normale andamento delle lavorazioni, non sarebbero rilasciate e pertanto non sono indicative di eventuali impatti. Resta ovviamente la facoltà di utilizzare tali dati per valutazioni relative all'efficienza degli impianti.

Anche per le acque recuperate, la ditta propone analoghe procedure (campionamento trimestrale e confronto con i limiti della tabella 3). In analogia con le precedenti, si ritiene che quanto proposto non dia indicazioni sull'eventuale impatto. Tuttavia considerando che in parte tali acque saranno utilizzate anche per abbattimento polveri, si ritiene che la loro analisi possa comunque fornire indicazioni utili al fine di verificare eventuali impatti.

Matrice suolo

La ditta propone in caso di utilizzo di materiali provenienti dall'esterno, l'effettuazione di test di cessione e nel caso di superamento delle CSC, l'eliminazione della fonte inquinante. Si evidenzia che la tabella 1 non chiarisce se verranno effettivamente utilizzati per il ripristino anche materiali provenienti dall'esterno. Questo aspetto dovrebbe essere chiarito dal PGRE e, in base a quanto contenuto, non sarebbero previsti apporti di materiali per il ripristino di provenienza esterna al sito. Si ricorda che il materiale di provenienza esterna che verrà eventualmente utilizzato dovrà rispettare i parametri previsti dal TUA per la destinazione d'uso finale conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e, qualora questo avvenga, l'atto di autorizzazione dovrà indicare i tempi di realizzazione del ripristino delle aree attualmente ripristinabili in coordinamento con la realizzazione del presente piano di coltivazione e l'indicazione della destinazione d'uso finale dell'area al fine di determinare le caratteristiche dei terreni di provenienza esterna secondo quanto previsto dalla Tabella 1, allegato 5 della parte IV del TUA (destinazione d'uso verde pubblico/industriale).

La ditta propone anche la caratterizzazione della marmettola prodotta ai fini del corretto conferimento. Tale aspetto non riguarda direttamente l'impatto ambientale ma la corretta applicazione di obblighi di legge.

Gestione acque in galleria

Il consulente indica che le acque di stillicidio/infiltrazione non verranno riutilizzate e verranno fatte confluire esternamente all'area della cava tenendole separate dalle acque di lavorazione.

La ditta propone prelievo ed analisi trimestrale sulle acque in uscita dalla galleria e confronto con i limiti della tabella 3 allegato 5.

In linea di massima tale confronto non risulta utile in quanto tali acque, se tenute separate da tutte le altre, non sono sottoposte a norme specifiche e quindi non avrebbero l'obbligo di rispettare limiti. Si sottolinea che è importante mantenerle separate dal resto in quanto, se mescolate con acque di lavorazione, diventano acque industriali che se scaricate necessitano di autorizzazione ai sensi della parte III del TUA e se riutilizzate necessitano di concessione ai sensi del RD 1775/1933.

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, che siano stati individuati gli impatti ambientali significativi e adeguate misure preventive e di mitigazione.

Ai fini della minimizzazione degli impatti ambientali del progetto si propone di inserire le prescrizioni riportate di seguito rispettivamente nella pronuncia di compatibilità ambientale e nell'autorizzazione

ai sensi dell'art.16 LR 35/2015.

Prescrizioni relative alla Pronuncia di compatibilità ambientale (PCA)

1. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
2. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri in conformità a quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
3. il monitoraggio ambientale dovrà tener conto di quanto riportato al punto 2.3.

Prescrizioni da inserire nell'autorizzazione ex LR 35/15

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza e garantire un'altezza libera sufficiente all'efficace decantazione del refluo (indicativamente ca. 2/3 dell'altezza della vasca), specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti; I fanghi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in materia di rifiuti, D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato.
3. adottare sistemi di misurazione del volume libero (asta graduata o equivalente) utili a dimostrare che i fanghi sedimentati nelle vasche occupano al massimo 1/3 del volume totale.
4. le vasche dovranno essere identificate in campo mediante idonea cartellonistica o sistema equivalente, l'identificativo dovrà essere coerente con le planimetrie del PGAMD approvato;
5. nel caso si verifichino eventi che danneggiano l'impianto di gestione delle AMD (es. frane), la ditta dovrà darne comunicazione all'autorità competente e agli organi preposti al controllo e ispezione dell'attività ai sensi della LR 35/15 contestualmente agli interventi messi in atto e alla tempistica prevista per la loro realizzazione; la ditta dovrà comunicare l'avvenuto ripristino dello stato degli impianti;
6. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
7. per il materiale detritico stoccati in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche;
8. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 DLgs 117/08;
9. Predisporre e attuare una procedura operativa che regoli la pulizia dei piazzali e delle strade di cava, che dettagli responsabilità, frequenza delle operazioni in condizioni ordinarie, attrezzature, modalità di registrazione e individuazione delle condizioni straordinarie nelle quali prevedere una pulizia dei piazzali, a titolo di esempio a seguito di precipitazioni. Tale procedura dovrà essere predisposta prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere presente in cava e andrà a far parte del Piano di coltivazione;
10. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
11. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombe le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
12. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche;

13. prima dell'inizio delle lavorazioni, la ditta dovrà trasmettere all'Autorità Competente planimetria riportante l'ubicazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti (ai sensi della Parte IV del TUA) e relative caratteristiche;
14. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
15. i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione, dalla tagliatrice al sistema di trattamento e ritorno, devono essere realizzati in materiale non dilavabile e mantenuti in efficienza; in caso di deterioramento devono essere ripristinati nel più breve tempo possibile. La ditta deve organizzare il cantiere in modo da evitare che il transito dei mezzi danneggi i sistemi di convogliamento delle acque di lavorazione.
16. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, su cui annotare le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
17. lo stoccaggio dei materiali fini nonché di ogni altro materiale/rifiuto che presenta analoga tendenza al dilavamento deve essere effettuato con modalità idonee a prevenirne la dispersione nell'ambiente (contenitori a tenuta stagna, protezione dagli agenti atmosferici mediante teli o soluzioni equivalenti) in conformità al progetto approvato.
18. provvedere allo smaltimento dei materiali fini così raccolti nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.
19. Il punto di travaso carburante deve essere dotato di caratteristiche e dispositivi atti a prevenire la contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (impermeabilizzazione, sistema di contenimento e di raccolta spandimenti di idrocarburi o sistemi equivalenti), in conformità alle disposizioni del PR15
20. Le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici possono essere effettuate solo in aree impermeabilizzate e attrezzate con idonei presidi di sicurezza.
21. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall'attività estrattiva, quali oli, imballaggi, cavi, ecc. dovrà avvenire in aree identificate mediante apposita cartellonistica e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 185-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Al fine di agevolare eventuali controlli, ARPAT ritiene necessario che gli elaborati aggiornati vadano a fare parte del progetto eventualmente approvato e richiamato nella PCA e nell'A.U. ai sensi della LR 35/2015.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è rilasciato quale mera valutazione tecnica funzionale all'istruttoria procedimentale principale nella quale si inserisce, ai fini dell'emissione del provvedimento di competenza dell'A.C. e non riveste carattere vincolante.

Cordiali saluti

Lucca, li 24/09/2025

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. Diletta Mogorovich¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Parco delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonzo
Castelnuovo di Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale inerente al piano di coltivazione coordinato delle Cave Susiglionica e Prunelli Piastrina nel Comune di Vagli Sotto. Proponente: Società Turba Cava Romana S.r.l. - Conferenza dei servizi del 25 settembre 2025. – Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3417 del 7 agosto 2025 (ns. prot. n. 7792 del 7 agosto 2025) con la quale viene convocata una conferenza dei servizi per la valutazione del progetto di coltivazione delle cave in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il procedimento è inerente alla riattivazione, per un periodo di dieci anni, delle cave Susiglionica e Prunelli-Piastrina la cui attività è stata interrotta negli anni ottanta del secolo scorso; Il progetto prevede l'escavazione di circa 98.500 mc di materiale, prevalentemente con metodo di coltivazione in galleria, e il successivo recupero ambientale dell'area.

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione di questa Autorità, si osserva che le cave sono state riconosciute come pressioni significative agenti su molteplici risorse naturali. In particolare, le attività di escavazione, che per loro stessa natura riducono in modo importante e irreversibile la risorsa suolo/sottosuolo, possono determinare anche evidenti impatti negativi sulle risorse idriche: sia quelle superficiali, esponendole a inquinamento e talvolta obliterando o modificando corsi d'acqua, che sotterranee, producendo alterazione della circolazione idrica sotterranea, possibile suo drenaggio e inquinamento.

Tali impatti devono essere adeguatamente mitigati, al fine di non compromettere il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dal vigente Piano di Gestione delle Acque per i corpi idrici interessati. Ciò nel rispetto dei contenuti della Direttiva Europea 2000/60/CE, che stabilisce che non possa essere arreccato danno agli stati qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

Si ricorda inoltre che questa Autorità di bacino è ente di programmazione e pianificazione sovraordinata, estesa all'intero territorio distrettuale, tenuta alla redazione dei Piani di bacino e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo; i citati Piani di bacino non prevedono rilascio di parere sulle attività di coltivazione.

Inoltre, per la pratica in oggetto non è dovuto il parere ai sensi del PAI Dissesti, come già comunicato con nota prot. n. 3787 del 10/4/2025.

Tutto ciò premesso, quale contributo al procedimento di VIA, in funzione del quadro conoscitivo delineato dai Piani di bacino, si rappresenta che alcune integrazioni progettuali, di seguito descritte, potrebbero essere utili per approfondire gli impatti attesi e indirizzare la scelta delle conseguenti opere di mitigazione:

- relativamente alla tutela delle cavità carsiche e delle acque sotterranee, preso atto che viene prevista l'esecuzione di foro pilota da 10/11 m preventivamente agli avanzamenti in sotterraneo, sarebbe auspicabile



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

che i fori esplorativi venissero ispezionati con l'impiego di una telecamera da foro per video ispezione e che i risultati delle suddette indagini venissero riportati in un report da trasmettere periodicamente (ogni tre mesi) agli enti competenti.

- relativamente al monitoraggio delle acque superficiali, rilevato che non è stato dato puntuale riscontro a quanto richiesto con nota prot. n. 3787 del 10/4/2025, sarebbe auspicabile che i monitoraggi proposti relativi ai rilasci di acque meteoriche nell'ambiente (acque di seconda pioggia) prevedessero una caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti con, relativamente alla torbidità, frequenze simili al continuo (con report commentati e comunicati agli enti competenti almeno ogni tre mesi).

Visto l'art. 25 comma 1 del D.Lgs 152/2006, rimane a codesta autorità competente la valutazione sulla necessità di richiedere le suddette integrazioni e la loro eventuale successiva valutazione.

Infine, si ricorda fin da ora che al termine della coltivazione, poiché il progetto riguarda anche la sistemazione finale dell'area, esso sarà soggetto all'espressione di parere da parte di questa Autorità ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI, ai sensi art. 15 della Disciplina di Piano; la modifica alle mappe del PAI diverrà esecutiva al termine dei lavori sulla base dell'esecuzione di un volo lidar sullo stato finale.

Ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale, si richiede altresì l'invio anche a questa Autorità dei report degli eventuali monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa I. Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali)
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/ig-pb
(pratica n. 954)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Cava Susgigionica-Prunelli Piastrina

Ditta Turba Cava Romana srl

Comune di Vagli Sotto

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni *dott.ssa geol. Anna Spazzafumo*  ANNA SPAZZAFUMO
geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche
25.09.2025
10:07:32 UTC

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del *dott.ssa arch. Simona Ozioso*  Ozioso Simona
paesaggio, dei beni storico-culturali
25.09.2025 12:01:31
GMT+02:00

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo *dott.ssa for. Isabella Ronchieri* 
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed
ecosistemiche
RONCHIERI
ISABELLA
25.09.2025
09:54:36
GMT+00:00

Riunione del 25.09.2025

VERBALE

La Commissione Nulla osta, nella precedente riunione del 01.04.2025, aveva richiesto un ridimensionamento del progetto relativamente alla coltivazione a cielo aperto in quanto l'asportazione di considerevoli volumi, analogamente a quanto proposto nel progetto datato 2021 e successivamente respinto, comporta criticità che rendono problematica la compatibilità ambientale dell'intervento. Tale criticità era stata superata con la presentazione del progetto datato 2022, archiviato su richiesta del proponente.

Il proponente non ha ritenuto di dover rimodulare il progetto sulla falsa riga di quello datato 2022 ma ripropone sostanzialmente il progetto del 2021.

Per quanto riguarda la problematica della viabilità di accesso il proponente ha fornito uno studio di maggior dettaglio corredato, come richiesto, da documentazione fotografica da cui si evince che il tratto iniziale per essere reso carribile necessita di interventi che sembrano travalicare quelli consentiti dall'art. 6.7 delle NTA del PABE.

Al fine di effettuare una verifica il personale del Parco ha effettuato, in data 5 agosto 2025, un sopralluogo durante il quale i Guardiaparco hanno rilevato che il detrito accumulato nel tratto iniziale è un deposito abusivo effettuato da altra Ditta. A seguito il Parco ha iniziato l'iter previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

Poiché la rimessa in pristino farebbe rientrare i lavori sulla viabilità d'accesso in quelli consentiti dall' art. 6.7 delle NTA del PABE la COMMISSIONE TECNICA dei Nulla Osta chiede di rinviare la conclusione della Conferenza dei Servizi a quando sarà concluso il ripristino come richiesto dall'ordinanza n.5/2025 emessa dal Parco.

La Commissione richiede anche la rimodulazione del progetto come già richiesto.